**ART. 15 - FERIE E PERMESSI**

1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. **31** (Ferie) ed al punto 4 dell’art. **30** (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:

* 1. ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. **31** del CCNL, n° 3 giornate di permesso annue;

1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. **31** del CCNL;

1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio;

* 1. agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.

1. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e **36** minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore **e 20 minuti** nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.

1. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. **31** (Ferie) del CCNL delle Attività Ferroviarie, oltre al minimo contrattuale di cui al punto **3** dell’art. **68** (Retribuzione), all’indennità di funzione (art. **71** CCNL), ~~al salario professionale (art. 67 CCNL),~~ all’indennità di turno (art. **80** CCNL) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. **69** del CCNL ~~e all’art. 29 del presente accordo~~, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:

a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;

c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente **contratto**;

e) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente **contratto**.

La stessa retribuzione di cui al precedente comma, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. **30** del CCNL.